

## **Mobilità e graduatoria interna di istituto**

Si ricorda a tutto il personale della scuola che le patologie che danno diritto alla precedenza nella mobilità a domanda (trasferimento) e all'eventuale esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono le seguenti:

### **CERTIFICAZIONI PROVVISORIE O DEFINITIVE: ASL, COMMISSIONI MEDICHE O MEDICO DI BASE.**

Lo stato della DISABILITÀ PERSONALE O DELL'ASSISTITO (precedenza per art. 21 o handicap grave art 3 comma 3 personale o dell'assistito) deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, DA UN MEDICO SPECIALISTA NELLA PATOLOGIA DENUNCIATA IN SERVIZIO PRESSO L'A.S.L. DA CUI È ASSISTITO L'INTERESSATO.

L'accertamento provvisorio di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.

La commissione medica di cui all'art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con PATOLOGIE ONCOLOGICHE può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

La situazione di gravità delle persone con SINDROME DI DOWN può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del MEDICO DI BASE. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

### **PRECEDENZA ART 21 LEGGE 104/92 (PERSONALE)**

Tale disabilità dà precedenza nei trasferimenti e diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Si premette che le certificazioni relative alle invalidità e quelle relative alla disabilità SONO DISTINTE. Non bisogna quindi confonderle.

La precedenza di cui all'art 21 è l'unica precedenza personale, che prevede una invalidità accompagnata da una disabilità (anche con certificazioni distinte). Tutte le altre precedenze (personali e per assistenza al disabile), con esclusione di quella relativa alle gravi patologie e alla sindrome di Down, presuppongono invece la situazione di handicap grave del soggetto art. 3 comma 3.

Pertanto per fruire della precedenza di cui all'art. 21 della legge 104/92 è necessario che risulti chiaramente, ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, LA SITUAZIONE DI DISABILITÀ (anche non grave) E IL GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI.